

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO, DELEGAZIONE DI PAGAMENTO, SEQUESTRO E PIGNORAMENTO SULLO STIPENDIO DEI DIPENDENTI

**Approvato con deliberazione del Sindaco Metropolitano R.G. 171 del 31/12/2019.
Modificato con deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 148 del 21/12/2023**

Indice

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento.....	3
Art. 2 – Quadro normativo di riferimento.....	3
Art. 3 – Insequestrabilità, impignorabilità e incedibilità dello stipendio.....	3
Art. 4 – Cessione del quinto dello stipendio.....	4
Art. 5 – Efficacia della cessione del quinto dello stipendio nei confronti dell’Ente.....	4
Art. 6 – Certificato stipendiale.....	5
Art. 7 – Contratto cessione del quinto e rilascio del benessere.....	5
Art. 8 – Estinzione anticipata della cessione ed istanza di rinnovo.....	6
Art. 9 – Le delegazioni di pagamento convenzionali.....	7
Art.10 – La convenzione.....	7
Art. 11 – Beneficiari e condizioni per la fruizione della delegazione.....	7
Art. 12 – Limiti della delegazione di pagamento.....	8
Art. 13 – Trattazione delle istanze di delegazione di pagamento – Rilascio del benessere.....	9
Art. 14 – Oneri a carico degli istituti delegatari.....	10
Art. 15 – Disposizioni particolari e finali.....	11

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento intende disciplinare il procedimento amministrativo concernente la cessione del quinto dello stipendio e la delegazione di pagamento, anche in concorso con sequestro e pignoramenti effettuate dai dipendenti della Città Metropolitana di Reggio Calabria, in favore degli istituti e delle società esercenti il credito, nonché delle società di assicurazione e degli istituti di previdenza (INPS) anche al fine di assicurare uniformità di indirizzi ed omogeneità di comportamento, garantendo che l'accesso alle forme di finanziamento avvenga nel rispetto dei criteri di trasparenza;

Art. 2 – Quadro normativo di riferimento

1. La materia relativa alla cessione del quinto dello stipendio e della delegazione di pagamento, trova la sua disciplina principalmente negli artt. 1269 e seguenti del codice civile e nelle previsioni del D.P.R. 02.01.1950 n. 180, così come modificato ed integrato dalla legge 30.12.2004 n. 311 e dalla legge 14.05.2005 n. 80, dal relativo Regolamento attuativo, di cui al D.P.R. 28.07.1950 n. 895, norme concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti della PP.AA..
2. Oltre alla normativa di rango primario sopra richiamata, la cessione del quinto e la delegazione di pagamento per i dipendenti pubblici, trovano una disciplina di maggior dettaglio, soprattutto sotto il profilo operativo, nelle istruzioni impartite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con le circolari di seguito elencate:
 - n. 46/RGS 8 agosto 1995;
 - n. 63/RGS 16 ottobre 1996;
 - n. 29/RGS 11 marzo 1998;
 - n. 37/RGS 5 settembre 2003;
 - n. 554/RGS 29 luglio 2005;
 - n. 646/RGS 13 aprile 2006;
 - n. 654/RGS 20 aprile 2006;
 - n. 35/RGS 2 dicembre 2008;
 - n. 1/RGS 17 gennaio 2011;
 - n. 30/RGS 20 ottobre 2011;
 - n. 2/RGS 15 gennaio 2015;
 - n. 3/RGS 17 gennaio 2017;
 - n. 18/RGS 03 giugno 2019.

Art. 3 – Insequestrabilità, impignorabilità e incedibilità dello stipendio

1. A norma degli artt. 1 e 2 del D.P.R. 180/1950, gli stipendi corrisposti ai propri dipendenti, in ragione del rapporto di impiego, non sono sequestrabili, pignorabili e cedibili, salvo per le seguenti motivazioni:
 - a. Nel caso siano dovuti alimenti per legge, nei limiti di un terzo dello stipendio al netto delle ritenute;
 - b. Per debiti nei confronti della Pubblica Amministrazione, derivanti dal rapporto d'impiego, nei limiti di un quinto dello stipendio al netto delle ritenute;
 - c. Per debiti tributari, nei confronti dello Stato o degli Enti Locali, nei limiti di un quinto dello stipendio al netto delle ritenute;
 - d. Ai sensi dell'art. 545 del codice di procedura civile, per debiti finanziari come mutui, rate per crediti al consumo, carte revolving, prestiti personali, ecc., nei limiti di un quinto dello stipendio al netto delle ritenute.

2. Nel caso di un contemporaneo concorso delle motivazioni sopra citate, il sequestro o pignoramento non può comunque interessare quote superiori al 50% dello stipendio al netto delle ritenute.

Art. 4 – Cessione del quinto dello stipendio

1. A norma dell'art. 5 del D.P.R. 180/1950, i dipendenti con rapporto d'impiego con la Città Metropolitana di Reggio Calabria possono contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio fino ad un quinto del suo ammontare al netto delle ritenute e per periodi non superiori a dieci anni.
2. Nel caso di coesistenza di sequestro o pignoramento e cessioni, il limite massimo della quota di stipendio cedibile è determinato dall'art. 68 del D.P.R. 180/1950.
3. Condizione essenziale perché la cessione del quinto venga autorizzata, è che il rapporto di lavoro abbia carattere di stabilità e che siano decorsi almeno un anno dalla data di inizio del servizio.
4. Sono pertanto esclusi non solo i soggetti con cui l'Ente ha stipulato contratti di natura diversa rispetto al lavoro subordinato (lavoratori a progetto, stagisti, prestazioni d'opera professionale), ma anche i dipendenti titolari di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, qualunque sia la durata del contratto.
5. Le motivazioni delle esclusioni di cui sopra sono da ricercarsi nell'esigenza che il legame con l'Ente che si fa carico di onorare gli impegni nei confronti del terzo delegatario tramite la ritenuta sulle competenze spettanti al delegante, abbia carattere di stabilità e durata nel tempo, senza alcun condizionamento derivante dall'apposizione di termini di scadenza al relativo contratto.
6. E' fatta salva l'eccezione prevista dall'art. 13 del D.P.R. 180/1950, relativa al personale dipendente a tempo determinato che abbia compiuto quattro anni di servizio effettivo e che abbia un contratto di lavoro di durata non inferiore a tre anni; in tal caso, comunque, la cessione non può eccedere il periodo di tempo che deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in corso.

Art. 5 – Efficacia della cessione del quinto dello stipendio nei confronti dell'Ente

1. La Città Metropolitana di Reggio Calabria accetta contratti di finanziamento in favore dei propri dipendenti, contro cessioni del quinto dello stipendio, che siano stati stipulati dai seguenti soggetti:
 - Istituti di credito o di previdenza (INPS);
 - Società di assicurazioni legalmente autorizzate a svolgere l'attività di assicurazione e riassicurazione;
 - Istituti e società esercenti il credito (escluse quelle costituite in nome collettivo e in accomandita semplice, le casse di risparmio ed i monti di credito su pegno).
2. Quanto ai prestiti concessi dall'istituto di previdenza (INPS), rientrano nell'ambito della normativa afferente i finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio, i contratti aventi ad oggetto i prestiti pluriennali diretti o garantiti, che i dipendenti stipulano per documentate esigenze personali o familiari, nell'ambito delle casistiche consentite secondo il Regolamento approvato dall'istituto di previdenza. La loro durata interessa il periodo non inferiore a 60 mesi e non superiore a 120 mesi.

Art. 6 – Certificato di stipendio

1. Ricevuta specifica istanza sottoscritta da parte del dipendente o del cessionario munito di delega sottoscritta dal dipendente cedente, l'Ente provvede al rilascio di certificazione stipendiale in duplice copia, redatta su proprio modello (**Allegato "E"**), da cui emerge:
 - La data di assunzione e la data presunta di diritto a pensione;
 - La retribuzione lorda spettante per contratto, le relative ritenute obbligatorie, sia previdenziali che erariali;
 - Le eventuali ulteriori ritenute gravanti sulle competenze mensili, a qualsiasi titolo effettuate, con indicazione della tipologia e della scadenza;
 - La quota di stipendio cedibile, determinata sulla retribuzione percepita alla data dell'istanza con esclusione delle quote di trattamento stipendiale accessorio, sia a titolo di indennità connesse alle particolari modalità di espletamento del servizio, sia a titolo di retribuzione di risultato e/o produttività collettiva, sia infine dell'assegno per nucleo familiare spettante e di tutte le voci stipendiali non aventi carattere fisso e continuativo;
2. La certificazione stipendiale ha una validità di 60 (sessanta) giorni dalla data di rilascio ed entro tale periodo, non verrà rilasciata altra certificazione a meno che, nel frattempo, non si siano verificate modificazioni sostanziali della situazione stipendiale tale da incidere significativamente sulla capacità economica del dipendente.

Art. 7 – Contratto di cessione del quinto e rilascio benessere

1. Il contratto di cessione del quinto intervenuto tra il dipendente e la società finanziaria, unitamente alle polizze assicurative obbligatorie, deve essere notificato all'Ente dalla stessa società.
2. L'Ente, ricevuta la notifica del contratto, previo espletamento delle attività necessarie a verificare il rispetto della normativa in materia di cessioni e di rinnovo delle stesse, provvede alla compilazione dell'atto di benessere.
3. L'Ente potrà opporsi ad un'ulteriore cessione qualora essa, in concorso con la precedente, comporti una ritenuta mensile d'importo superiore al quinto dello stipendio netto; viceversa, se la somma delle ritenute delle due cessioni non ecceda il predetto limite, l'Ente sarà tenuto all'effettuazione delle ritenute richieste sulla prima retribuzione mensile utile.
4. Nel caso in cui il lavoratore abbia ceduto la quota di stipendio ammessa in favore di più società finanziarie, prevale la cessione che per prima viene notificata all'Ente, ovvero quella che per prima sia stata accettata dall'Ente con atto avente data certa.
5. Qualora le competenze del dipendente siano già gravate da altre ritenute volontarie a qualsiasi titolo effettuate (ritenute previdenziali volontarie conseguenti all'accettazione di decreti di riscatto o di ricongiunzione, quote associative, delegazioni di pagamento di tipo finanziario o assicurativo), la cessione sarà accettata a condizione che l'importo da ritenere sulle competenze a fronte del contratto di cessione, aggiunto alle ritenute volontarie già esistenti, non superi il 40% della retribuzione netta spettante. Se tale limite venisse superato, l'accettazione della cessione sarà subordinata alla preventiva estinzione delle precedenti ritenute volontarie, necessaria a ripristinare il limite massimo del 40% del monte ritenute volontarie della retribuzione netta.
6. Nel caso in cui il dipendente che assume servizio per mobilità abbia in corso di scomputo un finanziamento dietro cessione dello stipendio, il relativo contratto non vincola l'Ente se esso non viene prima notificato a cura della società finanziaria cessionaria e dallo stesso Ente accettato.
7. La predetta notifica, secondo l'art. 59 del D.P.R. 895/1950, può aver luogo anche a cura dell'Ente precedente datore di lavoro. L'accettazione sarà subordinata alla verifica del

rispetto delle condizioni previste dal presente Regolamento, sia in termini di durata massima del contratto, sia in termini di importo massimo della ritenuta sullo stipendio in conseguenza della cessione, sia in termini di divieto di superamento da parte del monte ritenute volontarie, del limite massimo del 40% dello stipendio netto, in caso di concorso della cessione con altre ritenute volontarie, a qualsiasi titolo effettuate.

8. L'Ente, quindi, verificata la correttezza dei dati e la conformità alla normativa vigente ed al presente regolamento, rilascia atto di benestare, specificando la decorrenza delle relative trattenute. L'Ente provvede al diniego nel caso di riscontrata carenza delle condizioni di legge.
9. A seguito del rilascio dell'atto di benestare e di trasmissione dello stesso alla società cessionaria, si procede a dar corso alla cessione stessa operando la trattenuta mensile sulla retribuzione del dipendente cedente sulla prima mensilità utile in corso di lavorazione.
10. I fatti interruttivi dell'obbligo di pagamento della retribuzione, incidendo negativamente sulla possibilità di operare le ritenute nel rispetto del piano di ammortamento, vanno prontamente comunicate all'Ente cessionario.
11. Nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro per effetto del trattamento di quiescenza, la Città Metropolitana di Reggio Calabria provvederà ad informare l'Ente di previdenza dell'esistenza di un contratto di cessione in corso di scomputo.
12. Qualora per circostanze inerenti il rapporto di servizio lo stipendio netto dovesse subire riduzioni, le ritenute conseguenti ai contratti di finanziamento in corso avranno luogo a condizione che venga comunque assicurato al dipendente il 50% dello stipendio netto spettante. Qualora tale condizione non venisse rispettata, si procederà alla non effettuazione delle ritenute derivanti dai contratti di finanziamento, a decorrere dai più recenti fino ai contratti più remoti, nei limiti di quanto necessario per il pagamento di almeno il 50% dello stipendio spettante.
13. Della mancata effettuazione delle ritenute e delle relative cause, l'Ente darà immediata comunicazione alla società finanziaria.

Art. 8 – Estinzione anticipata della cessione dello stipendio e istanza di rinnovo

1. Il cedente ha facoltà di estinguere anticipatamente la cessione mediante versamento dell'intero residuo.
2. In tal caso, sull'importo di ciascuna quota mensile non ancora scaduta l'istituto cessionario ha l'obbligo di scontare gli interessi che non sono più maturati per l'effetto dell'anticipata estinzione, utilizzando lo stesso tasso già utilizzato per la concessione del prestito.
3. Qualora siano trascorsi almeno due anni dall'inizio della cessione stipulata per un quinquennio, ovvero almeno quattro anni nel caso di cessione decennale, può essere contratta una nuova cessione, a condizione che il ricavato dalla stessa venga preventivamente destinato all'estinzione della precedente cessione.
4. In tal caso, l'avvio della ritenuta della nuova cessione è subordinata al ricevimento della dichiarazione liberatoria da parte della società finanziaria il cui contratto di cessione viene estinto.

Art. 9 – Delegazione di pagamento

1. L'istituto della delegazione, generalmente considerato, consiste nell'ordine che un soggetto (delegante) rivolge ad altro soggetto (delegato) di pagare o di promettere di pagare una somma di denaro ad un terzo suo creditore (delegatario). Essa quindi si sostanzia nell'incarico che il dipendente dà all'Ente di appartenenza di pagare una somma di denaro prelevandola dalle competenze spettanti, in ragione del rapporto d'impiego, in favore di un

- istituto di credito o a una società di assicurazione. Nel primo caso il dipendente sottoscrive un contratto di finanziamento, nel secondo una polizza assicurativa.
2. La delegazione, spesso comunemente conosciuta come doppia trattenuta sulla busta paga, non va confusa con la cessione del quinto dello stipendio; la delegazione permette infatti al dipendente di accedere ad un'ulteriore forma di finanziamento, rispetto alla cessione, nel rispetto di determinate condizioni.
 3. In particolare, l'Ente delegato decide discrezionalmente se obbligarsi o meno verso l'istituto finanziatore o società di assicurazione; si riporta in proposito quanto previsto dall'art. 58, comma 1 del D.P.R. 180/1950: *"gli impiegati e salariati e i pensionati delle pubbliche amministrazioni indicate nell'art. 1 hanno facoltà di rilasciare delega,"*. Altresì, il secondo comma dell'art. 1269 codice civile precisa che il delegato, ancorché debitore del delegante, non è tenuto ad accettare l'incarico, per cui l'assenso alla delegazione non è mai un atto dovuto bensì volontario.
 4. La delegazione di pagamento trova la sua disciplina nelle norme riportate all'art. 1269 c.c.
 5. La richiesta di delegazione può essere presentata dai dipendenti a tempo indeterminato che abbiano superato il periodo di prova.
 6. Nell'ipotesi di sopraggiunto pignoramento o sequestro presso terzi fino alla concorrenza di un terzo per causa di alimenti dovuti per legge o fino alla concorrenza di un quinto, per ogni altro credito vantato nei confronti del personale o altre trattenute effettuate in base ad altre disposizioni di legge (in via esemplificativa e non esaustiva sequestro di parte della retribuzione del coniuge obbligato o ordine al datore di lavoro di versare parte della retribuzione direttamente agli aventi diritto ex art.156 comma 6 c.c.) su uno stipendio già gravato da ritenute per cessione (anche più d'una, ma sempre nel limite massimo di un quinto) e delegazione (anche più di una, sia legale sia convenzionale), l'Amministrazione provvede a ridurre proporzionalmente o a sospendere la trattenuta operata per il contratto (cessione o delegazione) perfezionatosi per ultimo, allorché non sia garantita al dipendente la fruizione di almeno la metà dello stipendio netto, detratte le somme dovute al cessionario per cessione e/o delegazione e quelle trattenute a seguito di provvedimenti pregiudizievoli (pignoramento presso terzi etc...).
 7. L'Ufficio che gestisce il trattamento economico/stipendio darà immediata comunicazione all'Istituto di credito/Società finanziaria e al dipendente interessato della mancata effettuazione delle ritenute e delle relative cause che hanno determinato la sospensione o riduzione. Le trattenute saranno riprese appena cessate le ragioni che hanno determinato la riduzione e/o la sospensione. L'Ufficio che gestisce il trattamento economico/stipendio darà tempestiva comunicazione al cessionario o delegatario della ripresa della trattenuta sospesa o ridotta, richiedendo loro un nuovo piano di ammortamento per la parte residua al fine di conoscere il nuovo importo da trattenere.

Art. 10 – La convenzione

1. Presupposto essenziale della delegazione convenzionale è l'esistenza a monte di una convenzione tra la Città Metropolitana e gli istituti interessati nella quale, tra i vari aspetti, devono essere specificati gli oneri amministrativi posti a carico degli stessi e gli obblighi delle parti.
2. In applicazione dell'art. 15 del D.P.R. 180/1950 sono ammessi a stipulare la convenzione, sopra richiamata utilizzando l'apposito modello (**Allegato "B" o "C"**):
 - a) Istituti di credito o di previdenza (INPS);
 - b) Società di assicurazioni legalmente autorizzate a svolgere l'attività di assicurazione e riassicurazione;

- c) Istituti e società esercenti il credito (escluse quelle costituite in nome collettivo e in accomandita semplice, le casse di risparmio ed i monti di credito su pegno).
 - d) le società esercenti il credito (con esclusione delle società di persone e in accomandita semplice, le casse di risparmio ed i monti di credito su pegno)
3. La convenzione avrà durata triennale con esclusione del tacito rinnovo.

Art. 11 - Beneficiari e condizioni per la fruizione della delegazione

1. Possono accedere alla delegazione di cui al presente Regolamento, tutti i dipendenti dell'Ente, purché con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
2. Sono pertanto esclusi non solo i soggetti con cui l'Ente ha stipulato contratti di natura diversa rispetto al rapporto di lavoro subordinato (lavoratori a progetto, stagisti, prestazioni d'opera professionale) ma anche i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato, qualunque sia la durata del rapporto.
3. Le motivazioni delle esclusioni di cui sopra sono da ricercarsi nell'esigenza che il legame con l'Ente, che si fa carico di onorare gli impegni nei confronti del terzo delegatario tramite la ritenuta sulle competenze spettanti al delegante, abbia carattere di stabilità e durata nel tempo, senza alcun condizionamento derivante dall'apposizione di termini di scadenza del relativo contratto.
4. L'oggetto della delegazione può consistere:
 - a. in un contratto di assicurazione finalizzato a risarcire, in tutto o in parte, i danni derivanti da eventi afferenti alla vita umana (assicurazioni sulla vita e similari);
 - b. in un contratto di finanziamento.
5. In caso di contratti di finanziamento, trattandosi di un negozio non finalizzato ma destinato a soddisfare esigenze generiche di liquidità, l'Ente non terrà conto in nessun caso delle motivazioni addotte dal dipendente per l'ottenimento del finanziamento.
6. Quanto ai prestiti concessi dall'istituto di previdenza (INPS) rientrano nell'ambito della normativa afferente le delegazioni di pagamento, i contratti aventi ad oggetto i piccoli prestiti che l'istituto concede al dipendente perché questi possa far fronte a momentanee ed improvvise esigenze personali, senza alcun obbligo di motivazione e senza necessità di presentare documentazione di spesa. Tali prestiti sono determinati in misura pari ad un certo numero di mensilità medie nette, da un minimo di una ad un massimo di otto mensilità, da estinguersi mediante piano di ammortamento con un numero di rate che va da un minimo di 12 ad un massimo di 48.
7. La delegazione di pagamento non può avere durata inferiore a dodici mesi. Per i contratti di finanziamento la durata massima della delegazione è determinata in 120 mesi.
8. In tema di estinzione anticipata e rinnovo della delegazione, si applicano le stesse norme previste dall'art. 7 in tema di anticipata estinzione e rinnovo della cessione.

Art. 12 – Limiti alla delegazione di pagamento

1. La quota di stipendio delegabile non può superare il 20% dello stipendio mensile, al netto delle ritenute obbligatorie di legge, sia a titolo previdenziale che erariale, secondo le previsioni di cui agli artt. 5 e 65 del D.P.R. 180/1950.
2. In caso di concorso della delegazione di pagamento con la cessione del quinto o con altre ritenute volontarie a qualsiasi titolo (quote associative e sindacali, riscatti o ricongiunzioni previdenziali a titolo oneroso), la stessa sarà autorizzata solo nei limiti in cui la sommatoria complessiva di tutte le ritenute volontarie, ivi compresa la stipulanda delegazione, non superi il 40% dello stipendio mensile, al netto delle ritenute obbligatorie per legge, sia a titolo previdenziale che fiscale.

3. La delegazione di pagamento si aggiunge alla cessione di quinto già in atto; nel caso in cui successivamente all'autorizzazione di una delegazione di pagamento, il dipendente faccia pervenire all'Ente un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o, altra disposizione che comporti una ritenuta stipendiale tale che, sommata a quella del precedente contratto di delegazione alle altre ritenute volontarie, superi il 40% dello stipendio netto, la predetta cessione o nuova disposizione di ritenuta sarà autorizzata subordinatamente al rispetto della condizione che la somma complessiva delle ritenute volontarie a qualsiasi titolo effettuate non superi il 40% dello stipendio netto.
4. Ai fini dell'individuazione dei limiti di cui sopra, si deve fare riferimento alle previsioni dell'art. 6, comma 1 del presente Regolamento.
5. Nel caso in cui lo stipendio dovesse essere ridotto per l'effettuazione di recuperi derivanti dall'inosservanza degli obblighi contrattuali, la quota delegata continuerà ad essere trattenuta a condizione che al delegante sia garantito il pagamento del 50% della retribuzione netta spettante; in caso contrario, la quota delegata sarà sospesa.
6. L'Ente non risponde in caso di inadempienza nei confronti del terzo delegatario in caso di azioni giudiziarie sullo stipendio, ovvero nel caso in cui – per motivazioni disciplinari o giudiziarie - il dipendente venga privato dello stipendio, con conseguente impossibilità per l'Ente datoriale di effettuazione della ritenuta per la quota delegata.
7. Le condizioni che delimitano la possibilità di stipulare le delegazioni di pagamento, sia in termini di durata massima della delegazione che in termini di quota massima stipendiale delegabile, dovranno risultare nella certificazione stipendiale delegabile, che il dipendente deve preventivamente richiedere all'Ente, rispetto alla stipula del contratto di finanziamento o di assicurazione con il terzo delegatario.
8. Nel caso in cui il trattamento economico del dipendente sia già decurtato per effetto di una delegazione di pagamento, l'Ente darà seguito alla nuova delegazione solo alla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione di avvenuta estinzione del debito dante causa alla precedente delegazione.

Art. 13 – Trattazione delle istanze di delegazione di pagamento – Rilascio del benessere

1. Le istanze di delegazione vengono avviate attraverso la richiesta del dipendente o del delegatario munito di delega sottoscritta dal delegante (**Allegato "D"**), di certificazione stipendiale da utilizzare ad uso delegazione. Da tale certificazione dovrà risultare sia l'importo lordo dello stipendio spettante secondo il vigente CCNL, sia le ritenute obbligatorie per legge, a titolo previdenziale ed erariale e, per differenza, lo stipendio netto. La stessa certificazione deve recare evidenza delle ritenute volontarie in corso di scomputo, indicando la tipologia, la rata di ammortamento ed il numero delle rate non ancora scadute.
2. Il certificato stipendiale darà altresì evidenza sia del quinto stipendiale cedibile, nonché, nel caso di concorso della delegazione con la cessione del quinto o con altre ritenute volontarie, del limite massimo non oltrepasabile del monte delle ritenute volontarie, pari al 40% dello stipendio netto e, conseguentemente, della quota ancora cedibile nel rispetto del predetto limite.
3. Ricevuto il contratto di delegazione, che deve essere effettuato dalla delegataria stessa, l'Ente – ai fini del rilascio di benessere alla ritenuta mensile – dovrà espletare le attività necessarie a verificare il rispetto della normativa in materia di deleghe di pagamento e di rinnovo delle stesse, e, quindi, provvede alla compilazione dell'atto di benessere ovvero al diniego dello stesso in caso di riscontrata carenza delle condizioni di legge. In particolare, resta comunque in capo all'Ente l'obbligo di effettuare la verifica sul rispetto del tasso soglia e dei tassi convenzionalmente previsti per i contratti di finanziamento, da svolgere a carico

del Settore 2 - Servizio "Gestione economica e previdenziale del personale" con cadenza trimestrale.

4. L'atto di benestare verrà consegnato personalmente al referente della società delegataria ovvero inoltrato a mezzo pec.
5. Si procederà ad effettuare la ritenuta sulle competenze nella misura stabilita dal piano di ammortamento e a versare la stessa secondo le modalità stabilite nello stesso contratto di delegazione.
6. Nel caso il dipendente abbia già in corso una delegazione di pagamento, l'Ente non può riconoscere e dare corso ad una nuova delega se non le viene fornita la prova dell'avvenuta estinzione del debito della precedente (notifica conteggio estintivo e copia del relativo bonifico con il numero di CRO/TRN per rinnovi tra finanziarie diverse ovvero notifica della liberatori nel caso di rinnovo con la stessa finanziaria).
7. Nel caso in cui il dipendente che assume il servizio per mobilità abbia in corso di scomputo una delegazione di pagamento, il relativo contratto non vincola l'Ente se non gli viene prima notificato a cura della società delegataria e dallo stesso Ente accettato. La predetta notifica, secondo l'art 59 del D.P.R. 180/1950, può aver luogo anche a cura dell'Ente precedente datore di lavoro. L'accettazione sarà subordinata alla verifica del rispetto delle condizioni previste dal presente Regolamento sia in termini di durata massima del contratto, sia in termini di importo massimo della ritenuta conseguente alla delegazione, sia in termini di divieto di superamento del limite massimo del 40% dello stipendio netto da parte del monte ritenute, in caso di concorso della delegazione con altre ritenute volontarie, a qualsiasi titolo effettuate.

Art. 14 – Oneri a carico degli istituti delegatari

1. L'esecuzione delle delegazioni di pagamento costituiscono un vantaggio sia per il dipendente che per l'istituto delegatario, in quanto entrambi sono garantiti nella regolarità del pagamento, oltre che affrancati da adempimenti amministrativi e transazioni finanziarie.
2. Tale istituto rappresenta un onere per l'Ente che deve essere ristorato, in considerazione dell'inevitabile e conseguente impiego di risorse umane e strumentali.
3. Gli istituti finanziari ed assicurativi che accedono alla convenzione, a titolo di rimborso degli oneri sostenuti per assicurare un servizio non previsto dall'ordine istituzionale dell'Ente, devono corrispondere all'Ente un contributo per il servizio fruito secondo le misure previste dalle circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1 del 17.1.2011 e n. 2 del 15.01.2015 (schema contenuto nell'**Allegato "F"**) che prevedono:
 - a) contratti di finanziamento, ad esclusione di quelli contratti con l'istituto di previdenza, € 18,00 a titolo di *una tantum* alla ricezione dell'istanza e conseguente istruttoria;
 - b) contratti di assicurazione e di costituzione di posizioni previdenziali integrative: € 9,00 a titolo di *una tantum* alla ricezione dell'istanza e conseguente istruttoria;
 - c) trattenute, verifiche periodiche, variazioni, versamenti e rendicontazioni, € 2,05 mensili per i contratti di finanziamento ed € 0,65 mensili per i contratti di assicurazione e contribuzione per posizioni previdenziali integrative.
4. Per valutare, per il futuro, l'entità degli oneri, si dovranno seguire sempre le indicazioni della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2 del 15.01.2015 la quale prevede che vi saranno revisioni biennali periodiche, determinate da analisi degli effettivi costi sopportati dalle Amministrazioni, che potrebbero quindi aumentare, diminuire o restare invariati. Infatti, con la circolare n. 3 del 17.01.2017 *"Trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l'istituto della delegazione convenzionale di pagamento . Aggiornamento della misura degli oneri amministrativi a carico degli istituti delegatari per il*

biennio 2017/2018”, non è emersa l’esigenza di variare la misura degli oneri amministrativi per il biennio 2017/2018 che, pertanto, è rimasta invariata.

5. I predetti oneri sono dovuti dalle società delegatarie sia all’atto della stipula del contratto originario, sia per ogni ipotesi di rinnovo dei contratti di finanziamento o di modifica dei contratti assicurativi.
6. Fermo restando l’esercizio della facoltà di recesso, eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni già in essere.
7. A decorrere dal mese successivo a quello di comunicazione del relativo contratto di finanziamento, il Servizio “Gestione Economica e previdenziale del personale” è quindi tenuto a provvedere ad operare la trattenuta indicata sulle competenze mensili del dipendente.

Art. 15 - Disposizioni particolari e finali

1. Le somme corrisposte alla cessazione del rapporto di lavoro aventi natura retributiva, quale indennità sostitutiva di preavviso, sono da considerarsi pignorabili o sequestrabili nei limiti di un quinto. Diversamente, per le somme corrisposte alla cessazione del rapporto di lavoro ma aventi natura indennitaria o risarcitoria, quale l’indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, valgono i principi di insequestrabilità ed impignorabilità previsti per tutte le indennità sussidi e compensi di qualsiasi specie corrisposti ai lavoratori per effetto ed in conseguenza dell’opera prestata.
2. Gli uffici che intervengono nell’esecuzione degli atti di cessione dello stipendio o che danno esecuzione alle delegazioni di pagamento stipulate dai dipendenti e successivamente autorizzate dall’Ente, non possono fornire notizie riguardanti gli atti medesimi a qualsiasi persona o istituto, eccetto il cedente ed il cessionario, anche se investiti di speciale rappresentanza.
3. Le notizie fornite al cedente, in conformità alle risultanze degli atti, devono essere fornite per iscritto, dietro specifica istanza.
4. Le convenzioni oggetto del presente Regolamento sono esenti dall’imposta di bollo (art. 47 del D.P.R. n. 180/1950) e sono soggette alla registrazione solamente in caso d’uso (art. 6 del D.P.R. n. 131/1986). Ogni imposta, tassa, soprattassa e pena pecuniaria derivante dalla registrazione della convenzione sarà a carico di chi, con il proprio comportamento, l’avrà determinata.
5. L’esistenza della convenzione è un presupposto indefettibile per l’esecuzione delle delegazioni collegate, per cui il venir meno della stessa comporta inevitabilmente per il delegatario l’impossibilità di attivare nuove delegazioni di pagamento.
6. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia e, in particolare, alle circolari del MEF – Dipartimento della RGS.

Allegati:

Allegato B) “Convenzione in materia di contratti di finanziamento”

Allegato C) “Convenzione in materia di contratti di assicurazione”

Allegato D) “Istanza di delegazione di pagamento per contratto di finanziamento”

Allegato E) “Certificato stipendiale”

Allegato F) "Oneri amministrativi dovuti dai delegatari"

**CONVENZIONE
IN MATERIA DI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO**

tra

La Città Metropolitana di Reggio Calabria, con sede legale in Piazza Italia, Palazzo Alvaro, (codice fiscale), di seguito "Amministrazione", nella persona del dr. nato il ... a, in qualità di Dirigente del Settore "....."

e

_____ con sede legale in _____ (codice fiscale _____ e iscrizione all'albo degli intermediari finanziari al n. _____), di seguito "Istituto", nella persona di _____ nato il _____ a _____, in qualità di _____

preMESSO che

- L'Istituto è una società che opera nel mercato del credito, ai sensi degli artt. 106 e 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
- l'Istituto concede finanziamenti ai dipendenti del comune di Reggio Calabria, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega da essi rilasciata;
- le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio di cui al D.P.R. n. 180/1950;
- i suddetti prestiti non sono garantiti dall'Amministrazione;
- i suddetti prestiti devono essere idoneamente garantiti dai rischi elencati all'art. 32 del D.P.R. n.180/1950;
- l'Amministrazione non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti da azioni giudiziarie sugli stipendi;
- la presente convenzione intende disciplinare la delegazione che il dipendente pubblico (di seguito amministrato) rilascia all'Amministrazione per pagare, tramite trattenuta sugli emolumenti spettanti, l'Istituto in ragione dell'avvenuta sottoscrizione di un contratto di finanziamento;

visti

- gli artt. 1269 e seguenti del codice civile concernenti la disciplina della delegazione di pagamento;
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sull'approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895, inerente all'approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni;
- la circolare n. 1/RGS del 17.01.2011, avente ad oggetto "Trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l'istituto della delegazione – Oneri a carico degli istituti delegatari – Istruzioni operative";
- la circolare n. 30/RGS del 20.10.2011 avente ad oggetto "Trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici operate mediante l'istituto della delegazione e gestite attraverso il sistema Service Personale Tesoro – Oneri a carico degli istituti delegatari – Chiarimenti – Indicazioni relativamente agli stipendi gestiti con sistemi diversi dal sistema Service Personale Tesoro";
- la circolare n. 2/RGS del 15.01.2015 avente ad oggetto "Trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l'istituto della delegazione convenzionale di pagamento – Nuove istruzioni operative";

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

(Modalità di fruizione della delegazione di pagamento)

1. L'Amministrazione autorizza i competenti Uffici che gestiscono il trattamento economico ad operare le trattenute, tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni, sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino apposita delega in favore dell'Istituto, nella misura in cui le trattenute stesse non superino i limiti previsti dal testo unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.

2. In caso di concorso della quota delegata con cessione del quinto o comunque garantite da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia, e/o con altre delegazioni, la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio.
3. La quota relativa all'istituto della delegazione deve essere unica e non può essere, di norma, superiore al singolo quinto delle competenze mensili.
4. L'applicazione del tasso di preammortamento da parte dell'Istituto deve essere espressamente specificata nel contratto di finanziamento. Gli eventuali interessi di preammortamento sono calcolati in prededuzione dall'ammontare del finanziamento erogato dall'Istituto.
5. I finanziamenti, salvo diversa previsione espressa, devono essere idoneamente garantiti dai rischi di premorienza del dipendente, cessazione anticipata dal servizio e riduzione dello stipendio. Ad ogni modo, nelle predette evenienze nessuna azione può essere fatta valere nei confronti dell'Amministrazione.

Art. 2
(Beneficiari)

1. Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono stipulare con l'Istituto contratti di finanziamento da rimborsare mediante delegazioni di pagamento al massimo di durata decennale.
2. Eventuali richieste di rinnovo saranno consentite solo dopo che siano decorsi i due quinti della durata dei contratti medesimi.

Art. 3
(Trattenute stipendiali)

1. L'effettuazione delle trattenute stipendiali di cui all'art. 2 verrà eseguita dall'Amministrazione a mezzo dei competenti uffici i quali provvederanno alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica e cessazione delle trattenute medesime.
2. In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione o ritenute d'ufficio per morosità ex art. 61, D.P.R. 180/1950 - ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295 - o altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.
3. L'Amministrazione non è responsabile per l'interruzione delle trattenute stipendiali a causa di atto o fatto non imputabile alla stessa.

Art. 4
(Versamenti delle trattenute stipendiali)

1. I versamenti delle trattenute verranno operati dal Settore – Servizio, con accreditamenti al conto corrente bancario/postale avente le coordinate IBAN _____ – o comunque altro conto corrente indicato formalmente dall'Istituto – entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime.

Art. 5
(Oneri amministrativi)

1. L'Istituto si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attivate in virtù della presente convenzione.
2. Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti nonché per le modalità di versamento, le parti fanno integrale riferimento e rinvio alle previsioni recate dalle circolari diramate in proposito dalla Ragioneria Generale dello Stato. In particolare, l'Istituto si obbliga a corrispondere l'onere nelle misure di € 18,00 (euro diciotto/00) *una tantum* per ogni delega di nuova attivazione e € 2,05 (euro due/05) mensili, per ogni delega attiva.
3. Eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni attivate e ancora in essere.

Art. 6
(Versamento degli oneri amministrativi)

1. Il versamento degli oneri dovuti per le delegazioni di pagamento sarà operato, a cura del Settore - Servizio, mediante ritenzione degli stessi, sulle somme trattenute al dipendente e destinate ad essere accreditate all'Istituto.

Art. 7
(Estinzione e rinnovo del finanziamento)

1. Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intenda rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso, dovrà richiedere al precedente mutuante il conto del residuo debito.
2. Agli atti dell'Amministrazione dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrazione dell'estinzione del debito.
3. L'Amministrazione, quindi, darà corso alla nuova ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione e dell'erogazione del nuovo finanziamento.

Art. 8
(Durata)

1. La presente convenzione entra in vigore il _____ e si intende valida fino al _____ con esclusione di rinnovo tacito, fatte comunque salve le clausole di cui agli artt. 3, 4, 5 e 6.
2. Prima della scadenza, le parti, con atto scritto, possono convenire una proroga della presente convenzione per un periodo, singolarmente considerato, non superiore alla durata originaria della convenzione stessa. Con le medesime formalità, la proroga, prima della scadenza, può essere reiterata.
3. La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione, per qualunque causa, dal servizio del dipendente interessato a far data dall'avvenuta cessazione.

Art. 9
(Recesso)

1. E' prevista la facoltà di recesso dalla presente convenzione di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con un preavviso di almeno sessanta giorni.

Art. 10
(Attività dell'Istituto)

1. L'Istituto si impegna ad espletare la sua attività direttamente o per il tramite di agenti in attività finanziaria vincolati da contratto monomandatario nonché a garantire che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscano un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura.
2. Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di assicurazione, mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento dovranno, quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.
3. L'eventuale inadempimento a quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.

Art. 11
(Comunicazioni dell'Istituto)

1. L'Istituto, pena la risoluzione unilaterale della presente convenzione senza obbligo di preavviso, si impegna ad inviare trimestralmente, entro il 15 dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio, in quest'ultimo caso dell'anno successivo al periodo di riferimento, una tabella relativa alle operazioni di finanziamento concesse ai dipendenti dell'Amministrazione comprendente le sotto indicate voci:
 - a) nominativo debitore;
 - b) importo lordo e netto erogato;
 - c) numero rate;
 - d) importo mensile rata;
 - e) tasso di preammortamento, T.E.G., T.A.E.G. e I.S.C.;
 - f) decorrenza e scadenza finanziamento.
2. Nel periodo di vigenza della convenzione, l'Istituto si impegna a comunicare all'Amministrazione, entro il termine di trenta giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente l'Istituto stesso, quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede, il mutamento della denominazione sociale, l'avvenuta cessione del credito, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.
3. Nelle suindicate evenienze, inoltre, l'Istituto dovrà inviare un'apposita comunicazione alla Città Metropolitana di Reggio Calabria, Settore – Servizio, con posta raccomandata. La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione della convenzione.
4. L'Istituto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'Amministrazione la notizia relativa all'erogazione del finanziamento al dipendente.

Art. 12
(Trattamento dei dati personali)

1. Le parti si impegnano, per i profili di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 13
(Registrazione in caso d'uso)

1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente.
2. Nell'eventualità di registrazione in caso d'uso, la relativa spesa è a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Reggio Calabria, li _____

Per l'Istituto

Per l'Amministrazione

**CONVENZIONE
IN MATERIA DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE**

tra

La Città Metropolitana di Reggio Calabria, con sede legale in Piazza Italia, Palazzo Alvaro, (codice fiscale), di seguito "Amministrazione", nella persona del dr. nato il a, in qualità di Dirigente del Settore "....."

e

_____ con sede legale in
_____ (codice fiscale
_____ e iscrizione all'albo degli intermediari finanziari al n.
_____), di seguito "Istituto", nella persona di
_____ nato il _____ a
_____, in qualità di

premesse che

- la Società è una impresa che opera nel mercato assicurativo
- la Società stipula polizze assicurative per i dipendenti della Città Metropolitana di Reggio Calabria, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega rilasciata dai medesimi dipendenti;
- le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio di cui al D.P.R. 180/1950;
- l'Amministrazione non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti, in particolare, da azioni giudiziarie sugli stipendi;
- la presente convenzione intende disciplinare la delegazione che il dipendente pubblico (di seguito, anche amministrato) rilascia all'Amministrazione per pagare, tramite trattenuta sugli emolumenti spettanti, la Società in ragione dell'avvenuta sottoscrizione di un contratto di assicurazione;

visti

- gli artt. 1269 e seguenti del codice civile concernenti la disciplina della delegazione di pagamento;
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sull'approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895, inerente all'approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni;
- la circolare n. 1/RGS del 17.01.2011, avente ad oggetto "Trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l'istituto della delegazione – Oneri a carico degli istituti delegatari – Istruzioni operative";
- la circolare n. 30/RGS del 20.10.2011 avente ad oggetto "Trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici operate mediante l'istituto della delegazione e gestite attraverso il sistema Service Personale Tesoro – Oneri a carico degli istituti delegatari – Chiarimenti – Indicazioni relativamente agli stipendi gestiti con sistemi diversi dal sistema Service Personale Tesoro";
- la circolare n. 2/RGS del 15.01.2015 avente ad oggetto "Trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l'istituto della delegazione convenzionale di pagamento – Nuove istruzioni operative";

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

(Modalità di fruizione della delegazione di pagamento)

1. L'Amministrazione autorizza i competenti Uffici che gestiscono il trattamento economico ad operare le trattenute, tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni, sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino apposita delega in favore della Società, nella misura in cui le trattenute stesse non superino i limiti previsti dal testo unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.
2. In caso di concorso della quota delegata con cessione del quinto e/o con altre delegazioni, la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio.
3. La quota relativa all'istituto della delegazione deve essere unica e non può essere, di norma, superiore al singolo quinto delle competenze mensili.

Art. 2

(Beneficiari)

1. Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono stipulare con la Società polizze assicurative sulla vita, sanitarie il cui premio potrà essere pagato mediante delegazione.

Art. 3

(Trattenute stipendiali)

1. L'effettuazione delle trattenute verrà eseguita dall'Amministrazione a mezzo dei competenti uffici i quali provvederanno alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica e cessazione delle trattenute medesime.
2. In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, o di ritenute di ufficio per morosità a norma degli artt. 60, 61 e 62 del D.P.R. n. 180/1950 o di altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che all'amministrato sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.
3. L'Amministrazione non è responsabile per l'interruzione delle trattenute stipendiali a causa di atto o fatto non imputabile alla stessa.

Art. 4

(Versamenti delle trattenute stipendiali)

1. I versamenti delle trattenute verranno operati dal Settore, con accreditamenti al conto corrente bancario o postale avente le coordinate IBAN..... , o comunque altro conto corrente indicato formalmente dalla Società, entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime.

Art. 5

(Oneri amministrativi)

1. La Società si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attivate in virtù della presente convenzione.
2. Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti nonché per le modalità di versamento, le parti fanno integrale riferimento e rinvio alle previsioni recate dalle circolari diramate in proposito dalla Ragioneria Generale dello Stato. In particolare, la Società si obbliga a corrispondere l'onere nelle misure di € 9,00 (euro nove/00) *una tantum* per ogni delega di nuova attivazione e € 0,65 (euro zero/65) mensili, per ogni delega attiva.

3. Eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni attivate e ancora in essere.

Art. 6

(Versamento degli oneri amministrativi)

1. Il versamento degli oneri dovuti per le delegazioni di pagamento, sarà operato, a cura del Settore, mediante ritenzione degli stessi sulle somme trattenute al dipendente e destinate ad essere accreditate alla Società..

Art. 7

(Durata)

1. La presente convenzione entra in vigore il e si intende valida fino al con esclusione di rinnovo tacito, fatte comunque salve le clausole di cui agli artt. 3, 4, 5 e 6.

2. Prima della scadenza, le parti, con atto scritto, possono convenire una proroga della presente convenzione per un periodo, singolarmente considerato, non superiore alla durata originaria della convenzione stessa. Con le medesime formalità, la proroga, prima della scadenza, può essere reiterata.

3. La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione, per qualunque causa, dal servizio del dipendente interessato a far data dall'avvenuta cessazione.

Art. 8

(Recesso)

1. E' prevista la facoltà di recesso dalla presente convenzione di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con un preavviso di almeno sessanta giorni.

Art. 9

(Comunicazioni della Società)

1. Nel periodo di vigenza della convenzione, la Società si impegna a comunicare all'Amministrazione, all'indirizzo di posta certificata ovvero, in via alternativa, con posta raccomandata. entro il termine di trenta giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente la Società stessa, quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede e il mutamento della denominazione sociale, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

Art. 10

(Trattamento dei dati personali)

1. Le parti si impegnano, per i profili di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 11

(Registrazione in caso d'uso)

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente.

2. Nell'eventualità di registrazione in caso d'uso, la relativa spesa è a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Reggio Calabria, li _____

Per la Società

.....

Per l'Amministrazione

.....

A _____

_____ (1)

Oggetto: istanza di delegazione di pagamento per contratto di finanziamento.

Il/la sottoscritto/a _____
(nome) (cognome)
nato/a a _____
provincia di _____ () il _____
codice fiscale _____ partita stipendiale n _____
residente a _____
provincia di _____ () cap _____
in via/piazza _____ n. _____
telefono _____ fax _____
posta elettronica _____ @ _____

premessò che

ha chiesto un finanziamento a _____ – di seguito Istituto delegatario – che ha compilato e sottoscritto la parte riservata della presente istanza, attestando una positiva determinazione in ordine all'erogazione del finanziamento stesso,

chiede

di avvalersi della delegazione di pagamento per quanto concerne il rimborso del finanziamento appresso specificato e, per l'effetto,

autorizza

la propria amministrazione e con essa l'ufficio che gestisce la propria partita stipendiale a:

- ⇒ trattenere irrevocabilmente dalle competenze mensili spettanti l'importo di euro _____ dopo la comunicazione dell'Istituto delegatario in ordine all'avvenuta erogazione del finanziamento;
- ⇒ effettuare le trattenute nella misura suesposta, anche qualora le proprie spettanze fossero temporaneamente ridotte per qualsiasi ragione, a condizione che sia garantita la conservazione della metà dello stipendio, al netto di ritenute fiscali e previdenziali, in godimento prima della riduzione per la delegazione, escludendo comunque dal calcolo il trattamento di famiglia;
- ⇒ riprendere ad effettuare le trattenute, in caso di loro sospensione per la temporanea riduzione delle proprie spettanze, all'atto del ripristino delle spettanze stesse;
- ⇒ versare quanto trattenuto in esecuzione della delegazione sul conto corrente bancario/postale intestato all'Istituto delegatario ed avente le seguenti coordinate IBAN _____ ovvero su altro conto dell'Istituto delegatario, dietro formale richiesta dello stesso.

PARTE RISERVATA ALL'ISTITUTO DELEGATARIO

Importo finanziamento

euro euro
(in cifre) (in lettere)

Importo globale ceduto

euro euro
(in cifre) (in lettere)

Spese complessive euro Interessi complessivi euro
(in cifre) (in cifre)

TAN TAEG TEG

Finanziamento da estinguere in n. rate mensili, a decorrere dalla data di comunicazione sull'effettiva erogazione del prestito, ciascuna di euro
(in cifre)

Garanzia del prestito (2)

Estinzione dell'eventuale altro finanziamento in corso, contratto con (3)

per euro mensili e avente scadenza
(in cifre)

(luogo) (data)

ISTITUTO DELEGATARIO
TIMBRO E FIRMA

Infine, l'istante

si impegna

a comunicare tempestivamente all'Istituto delegatario ogni suo trasferimento e a conferire analogo mandato per la prosecuzione delle ritenute necessarie all'estinzione del debito, essendo consapevole che l'Istituto delegatario potrà esperire nei propri confronti, per le rate rimaste inevase, le azioni previste dalla legge.

(firma)

Allegati ⁽³⁾:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

Istruzioni per la compilazione

Il modello va riempito a stampa o in stampatello, senza cancellazioni o abrasioni, in ogni sua parte, se del caso barrando i campi non compilati.

La data, nei campi ove è richiesta, va inserita nel formato giorno/mese/anno (gg/mm/aaaa).

Note

- (1) Allegare documentazione in originale o copia autenticata.
- (2) Indicare l'Istituto delegatario verso il quale si intende estinguere il debito scaturente dal finanziamento già in corso; sarà cura del dipendente documentare l'avvenuta estinzione.
- (3) Descrivere sinteticamente i documenti allegati, specificando se in originale, copia libera o copia autenticata.
- (4) Tipo ed estremi del documento di riconoscimento ovvero, ricorrendone i presupposti, indicare "*conoscenza personale*".
- (5) Specificare nome, cognome e qualifica, anche a mezzo stampigliatura o timbro, del funzionario che ha proceduto all'autentica della firma.

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

Settore 2 – Affari Istituzionali – Risorse Umane

CERTIFICATO DI STIPENDIO

Il sottoscritto nella sua qualità di responsabile per l'esecuzione delle disposizioni contenute nel T.U. delle leggi per la cessione degli stipendi e dei salari dei dipendenti delle PP.AA. (Decreto 5/1/1950 n. 180) e dal regolamento (Decreto 28/7/1950 n. 895) certifica quanto segue:

1°) Il Sig. _____ Codice Fiscale _____ nato a _____ (_____) il _____ e residente _____ (_____) in via _____

2°) Presta servizio dal giorno _____ con la qualifica di _____
e\ non è in pianta stabile dal giorno _____

3°) il servizio complessivo prestato, utile agli effetti degli assegni di quiescenza è di anni _____

4°) A tutt'oggi trovi in attività di servizio e non sono stati notificati procedimenti penali e sanzioni disciplinari a tuo carico atti a determinare una riduzione o sospensione anche temporanea degli assegni corrisposti.

5°) Ha diritto a chiedere ed ottenere il collocamento a riposo dopo _____ anni di età e/o _____ di servizio e non può essere collocato d'ufficio a riposo prima del _____

6°) E' provvisto di retribuzione annua lorda (comprese mensilità aggiuntive) di € _____ corrispondenti a:

Mensili lordi

per cassa previdenziale _____	_____
per contributi sociali _____	_____
per IRPEF _____	_____
per contributi sindacali _____	_____
per alimenti dovuti per legge _____	_____

TOT. TRATTENUTE _____

Ulteriori ritenute gravanti sulle competenze stipendiali mensili:

- Cessioni _____ Data inizio _____ Data fine _____ n. rate rimanenti _____;
- Delegazioni _____ Data inizio _____ Data fine _____ n. rate rimanenti _____;

- Pignoramenti _____ Data inizio _____ Data fine _____ n. rate rimanenti _____;
- Altri prestiti per un totale di € _____ .

CHE SI RIDUCONO A NETTI

7°) Il residuo debito per la precedente cessione/delegazione con l'istituto _____ di durata _____ è di rimanenti n° _____ quote mensili di € _____ per complessivi € _____ ed il debito per il prestito con _____ ammonta a € _____

8°) Sull'ammontare della pensione, dell'indennità e quant'altro spettasse a qualsiasi titolo al cedente in caso di cessazione dal servizio, l'Amministrazione provvederà ad effettuare la trattenuta per l'estinzione della cessione ai sensi dell'Art. 43 T.U. sopraindicato. Il sottoscritto si impegna inoltre in caso di riduzione, cessazione, anche temporanea della trattenuta per qualsiasi motivo, a darne immediata comunicazione al cessionario.

Situazione stipendiale al _____

La certificazione stipendiale, rilasciata in duplice copia, ha una validità di 60 gg dalla data di rilascio ed entro tale periodo, non verrà rilasciata altra certificazione a meno che, nel frattempo, non si siano verificate modificazioni sostanziali della situazione stipendiale tale da incidere significativamente sulla capacità economica del dipendente.

Il sottoscritto s'impegna, in caso di riduzione e cessazione anche temporanea delle trattenute per qualsiasi motivo, a dare immediata comunicazione al cessionario. Il sottoscritto assume la piena responsabilità dei dati e delle notizie sopra riportate e ne conferma l'esattezza.

I dati e le notizie sopra esposte saranno oggetto di trattamento ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n.196, per le finalità connesse ai servizi di finanziamento richiesti dal dipendente per il rilascio del presente certificato stipendiale.

Il sottoscritto assume la piena responsabilità dei dati e delle notizie sopra riportate e ne conferma l'esattezza.

Reggio Calabria li ___/___/_____

IL DIRIGENTE

(_____)

Oneri amministrativi dovuti dai delegatari

<i>Tipologia delegazione</i>	<i>Attività</i>	<i>Onere (euro)</i>	<i>Periodicità</i>
Contratti di finanziamento	Ricezione istanza e istruttoria	€ 18,00 (diciotto/00)	una tantum
	Trattenute, verifiche periodiche, variazioni, versamenti e rendicontazione	€ 2,05 (due/05)	mensile
Contratti di assicurazione sulla vita	Ricezione istanza e istruttoria	€ 9,00 (nove/00)	una tantum
	Trattenute, versamenti e rendicontazione	€ 0,65 (zero/65)	mensile